

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 28 del 17 novembre 2017

Integrazione e dell'allegato A) “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico (esclusivamente per imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE)” – Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 modificata con Ordinanza n. 21 del 16 ottobre 2017, recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”

Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", (G.U. n. 130 del 06/06/2013), (in seguito D.M. 1 giugno 2012)";

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti

industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012)”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 dicembre 2015 recante “Modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2016, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante la modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012 con il quale viene estesa anche al settore agricoltura la disciplina prevista dal suddetto decreto 28 dicembre 2012;

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 23 del 22/2/2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” registrata alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna - in data 01 marzo 2013;

- n. 26 del 06/03/2013 “Ordinanza 23 del 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.” Rettifiche”, con la quale si è proceduto a recepire le osservazioni relative alla richiamata Ordinanza 23/2013 trasmesse dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna a uniformare le condizioni di revoca dei

contributi con quelle delle altre ordinanze commissariali relative agli interventi sugli immobili;

- n. 27 del 12 marzo 2013 “Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”;

- n. 35 del 20/3/2013 “Modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012.”

- n. 52 del 29 aprile 2013 “Modifiche all’Ordinanza 23 del 22 febbraio 2013 come modificata dall’Ordinanza n. 26 del 6 marzo 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”;

- n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”.

- n. 158 del 23 dicembre 2013 “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- n. 44 del 30 maggio 2014, concernente ulteriori modifiche alle Ordinanze n. 75 del 15 novembre 2012 e n. 5 del 30 gennaio 2013;

- n. 75 del 24 novembre 2014 “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013 “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- n. 25 del 16 giugno 2015 “Modifiche all’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 recante ‘Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico’, come modificata dall’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014”. Proroga dei termini;

- n. 40 del 6 agosto 2015 e ss.mm. recante “Ulteriori disposizioni per l’attuazione degli interventi disposti dalle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo”, così come modificata dall’Ordinanza n. 36 del 6 luglio 2016 ed in particolare l’art 5 comma 4 che ha previsto che la consegna della verifica di sicurezza di cui all’art. 3, comma 9 della L. n. 122/2012 e ss.mm. potesse essere effettuata entro il 31 marzo 2017;

- n. 53 del 4 dicembre 2015 Modifiche all’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con

modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”, come modificata dall’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, dall’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014 e dall’Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015 . Proroga dei termini.”;

- n. 7 del 19 febbraio 2016 “Modifiche all’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”, come modificata dall’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, dall’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014, dall’Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015 e n. 53 del 4 dicembre 2015. Presentazione di istanza preliminare”;

- n. 6 del 19 febbraio 2016 recante “Acquisizione dalla Rete di Imprese tra PERFORMER SpA (mandataria), T&D Spa e OLIVER &Co (mandanti) di servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relativo alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013, e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012 e per gli interventi relativi agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i”;

- n. 26 del 22 aprile 2016 recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla

prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”

- n. 40 del 18 luglio 2016 recante “Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e smi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Parziale modifica dell’Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016, con la quale è stata attribuita la Responsabilità del procedimento di concessione ed erogazione dei contributi all’Agenzia INVITALIA;

- n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- Ordinanza n. 21 del 16 ottobre 2017 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”

Visti:

- il Decreto-Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- il Regolamento (UE) N 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

- il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 del 1 luglio 2014, pag. 1);

Vista, inoltre, la Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9853 final per la concessione di aiuti sono prorogati fino al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura;

Visto, infine, l'Aiuto di Stato numero SA.47048(2016/XA) del 26 aprile 2017 relativo imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE;

Preso atto delle novità normative introdotte con il DPCM 19 luglio 2016 già citato, con particolare riferimento alla possibilità di presentare domanda di contributo anche per le imprese del settore agricoltura;

Considerato che ad oggi i contributi per gli "interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico" sono stati destinati a favore delle attività produttive ospitate all'interno di edifici, tipicamente prefabbricati, per i quali l'art. 3 comma 7 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i. istituiva degli obblighi di verifica e miglioramento strutturale non previsti al di fuori del cratere.

Dato atto che per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE di cui all'allegato A) della precedente Ordinanza n. 21 del 2017, il comma 7 bis dell'art. 3 comma 7 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i., riconoscendo la diversa

costituzione del patrimonio edilizio del settore, tipicamente in muratura e con tipologie edilizie tradizionali, esonera dall'applicazione dei diversi e più stringenti obblighi dei commi 8 e seguenti, ritenendo invece, quale strumento di valutazione affidabile ai fini della prosecuzione delle attività in sicurezza, il ricorso alle procedure ordinarie di verifica dell'agibilità.

Atteso che le disponibilità economiche residue, rispetto ai fondi già impegnati, permettono di estendere le politiche di prevenzione sismica sui luoghi di lavoro anche ad un importante settore, ospitato generalmente in edifici che hanno dimostrato con gli eventi sismici una grande vulnerabilità.

Richiamato il ~~D.M.~~ Decreto del Ministero delle infrastrutture 14/01/2008, che al punto 8.3 raccomanda, a seguito di azioni ambientali eccezionali che possano aver modificato la capacità resistente o deformativa delle strutture, l'esecuzione della valutazione della sicurezza della costruzione esistente rispetto alle azioni sismiche, a valle della quale dovrebbero essere prese decisioni consapevoli circa la possibilità di continuare con l'utilizzo attuale dell'edificio, introdurre limitazioni o attuare misure di riduzione del rischio.

Preso atto che anche nella ricostruzione del patrimonio residenziale una specifica attenzione è rivolta alle strutture in muratura della tradizione edilizia del territorio del cratere, per le quali anche in presenza di danneggiamenti limitati, l'Ordinanza commissariale n. 29/2012 e s.m.i. consente, entro precisi limiti definiti dall'art. 4 comma 7 lettera d), la risoluzione di alcune vulnerabilità tipiche pur in assenza di danneggiamenti manifesti o generalizzati correlabili ad esse.

Ritenuto opportuno quindi, in questa fase, in piena coerenza con le finalità INAIL, promuovere interventi di mitigazione del rischio sismico su una parte più consistente del patrimonio edilizio produttivo del territorio del cratere, tali da perseguire per quanto possibile un livello di sicurezza anche per gli edifici in muratura portante allineato con quello stabilito dal D.L. 74/2012 e s.m.i., sul patrimonio prefabbricato, per il quale la riduzione del rischio è già favorita da analoghe misure.

Considerato che gli edifici cui viene estesa l'efficacia del presente atto sono pertanto quelli in muratura portante privi di danneggiamenti correlati da nesso causale agli

eventi sismici, o caratterizzati da danni lievi, per i quali il quadro normativo della ricostruzione ha consentito al più la riparazione dei danneggiamenti rilevati, senza procedere con il miglioramento sismico.

Considerato, inoltre che, persistono a tutt'oggi le gravi difficoltà incontrate dalle imprese per la ripresa delle attività produttive, in considerazione delle molteplici segnalazioni pervenute dai tecnici del territorio;

Ritenuto necessario, pertanto, estendere, in ragione della complessità progettuale degli interventi oggetto di finanziamento, i termini per la presentazione delle domande per la concessione ed erogazione dei contributi per interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico, al fine di poter assicurare la massima partecipazione delle imprese;

Ritenuto necessario conseguentemente di dovere prorogare al 30 novembre 2017 il termine per la presentazione delle domande, precedentemente fissato al 16 ottobre 2017 per le imprese di tutti settori produttivi, compresa l'agricoltura;

Ritenuto, inoltre, necessario integrare l'allegato A), relativo alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE, specificando requisiti di ammissibilità e modalità di presentazione delle domande.

Dato atto che le domande che risulteranno ammissibili saranno finanziate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 13 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 134, assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750;

Evidenziato che in caso di eccesso di domande rispetto alla disponibilità finanziaria, la priorità sarà, fino ad esaurimento dei fondi, rivolta alle imprese per le quali sussistono obblighi di verifica e miglioramento sismico in riferimento al D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 es s.m.i..

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136" (in seguito D.Lgs. n. 159/2011);

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.

mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di prorogare al 25 gennaio 2018 il termine per la presentazione delle domande, precedentemente fissato al 30 novembre 2017 per gli edifici in muratura portante i cui beneficiari rientrano nell' allegato A), cioè le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE, al fine di assicurare la massima partecipazione delle imprese stesse;

2. di modificare nel seguente modo l'art 1 dell'allegato A):

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato intende sostenere le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE e insediate nelle aree colpite dal sisma, attraverso un contributo sulle spese sostenute per:

a) la messa in sicurezza e l'ottenimento della certificazione di agibilità sismica dei fabbricati destinati ad attività produttive ospitati all'interno di strutture prefabbricate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 7 e ss. del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012);

b) il miglioramento sismico dei fabbricati in muratura portante destinati ad attività produttive di cui all'art. 3, comma 7 bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012,

convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012).

3. di integrare il comma 2.2 dell'articolo 2 con il seguente punto 4:
provvederanno, nel caso di strutture in muratura, ad effettuare il miglioramento sismico;
4. di approvare l'allegato le integrazioni e modifiche dell'allegato A e dei suoi allegati;
5. che in caso di eccesso di domande rispetto alla disponibilità finanziaria, la priorità sarà, fino ad esaurimento dei fondi, rivolta alle imprese per le quali sussistono obblighi di verifica e miglioramento sismico in riferimento al D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 es s.m.i..

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A)

“Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico (esclusivamente per imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE”)

1. OBIETTIVI, FINALITÀ E OGGETTO

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato intende sostenere le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE e insediate nelle aree colpite dal sisma, attraverso un contributo sulle spese sostenute per:

- a) la messa in sicurezza e l’ottenimento della certificazione di agibilità sismica dei fabbricati destinati ad attività produttive ospitati all’interno di strutture prefabbricate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 7 e ss. del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012);
- b) il miglioramento sismico dei fabbricati in muratura portante destinati ad attività produttive di cui all’art. 3, comma 7 bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del

7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012).

2. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

2.1 Al fine di favorire la piena ripresa delle attività produttive garantendo condizioni di sicurezza adeguate, possono presentare la domanda le seguenti tipologie di imprese:

- a. le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza e che sono PMI ai sensi della definizione dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- b. le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza e che sono PMI ai sensi della definizione dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- c. le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria rientranti nella categoria delle grandi imprese che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza (per quelle imprese gli aiuti saranno erogati nell'ambito di un regime de minimis conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione).
- d. le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nella categoria delle grandi imprese che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza (per quelle imprese gli aiuti saranno erogati nell'ambito di un regime de minimis conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione),

2.2 Inoltre tra le imprese sopra indicate possono presentare domanda solo quelle che:

1. hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza. Per i Comuni indicati nei commi 1 e 1 bis dell'art. 67-septies del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 2012, n. 134 e ss. mm. (Argenta, Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino) è previsto un contributo da concedersi ai sensi e nel rispetto del Regolamento **(UE) N. 1408/2013 della Commissione, per le imprese di produzione agricola primaria, o del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione, per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**. A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione "de minimis", utilizzando il fac-simile allegato alla presente Ordinanza. Le istanze presentate dalle imprese aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale nei suddetti comuni saranno ammesse a contributo successivamente alla valutazione delle domande presentate dalle imprese aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale nei comuni di cui all'Allegato 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm. Le istanze verranno valutate in ordine cronologico di presentazione.
2. esercitano, o esercitavano al momento del sisma, l'attività all'interno dell'immobile oggetto dell'intervento o in qualità di proprietari abbiano messo a disposizione l'immobile ad uso produttivo sulla base di un regolare titolo giuridico ad altra impresa che eserciti, o esercitasse al momento del sisma, nello stesso la propria attività.
3. provvederanno, nel caso di strutture che presentano una delle carenze strutturali di cui all'art. 3 c. 8 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74...", a rimuovere le carenze strutturali elencate all'articolo 3, comma 8 del DL 74/2012 se necessario o se non superate con l'intervento di miglioramento sismico;
4. provvederanno, nel caso di strutture in muratura, ad effettuare un intervento di miglioramento sismico;

2.3 L'impresa che presenta domanda di contributo può essere tenuta a sostenere tali spese in quanto:

- 1) titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell'immobile oggetto dell'intervento;
- 2) affittuaria dell'immobile oggetto dell'intervento il cui contratto contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'affittuario; il beneficiario del contributo dovrà essere intestatario delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo
- 3) titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni.
- 4) titolare di un contratto di comodato gratuito, che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di comodato gratuito e delle successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario del contributo dovrà essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo.
- 5) Proprietario/comproprietario qualora la proprietà si identifichi con l'impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario eserciti l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 C.C;
- 6) impresa qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto dai soci stessi.

3. REQUISITI AMMISSIBILITÀ IMPRESE BENEFICIARIE

3.1 Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;
- b) essere attive cioè iscritte all'anagrafe delle aziende agricole e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF");
- f) non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia);
- g) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
- h) per il settore dei bovini da latte, non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

3.2 Ciascuna impresa può presentare una o più domande, anche riferite ad interventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale, fermo restando il rispetto dei requisiti e dei limiti di contributo previsti dal presente bando.

3.3 La mancanza o l'inosservanza di taluno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione della domanda, ogni loro modifica o variazione, intervenuta dopo la presentazione della stessa, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento per le necessarie verifiche e valutazioni.

3.4 Qualora vengano riscontrate irregolarità successivamente alla concessione/liquidazione del contributo e comunque entro i tre anni successivi alla conclusione del progetto, verrà effettuata la revoca totale o parziale del contributo stesso.

3.5 Ulteriori norme, condizioni e prescrizioni sono contenute negli allegati, parti integranti del presente bando.

3.6 Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di presentazione e quella di istruttoria, il Beneficiario può, in fase di presentazione di domanda, indicare quale documentazione intende utilizzare rispetto a quella già presente presso la Struttura Commissariale secondo apposite modalità operative collegate alla piattaforma informatica Sfinge, che saranno indicate in apposita circolare del Commissario.

4. INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE CARENZE STRUTTURALI E/O DI MIGLIORAMENTO SISMICO

4.1 La domanda può riguardare esclusivamente:

-Per i prefabbricati, le costruzioni sottoposte a verifica di sicurezza di cui all'art. 3, commi 7 e ss. del D.L. n. 74/2012, convertito nella L. n. 122/2012 e ss.mm., effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, considerato altresì quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 35/2013;

- Per le strutture in muratura portante, le costruzioni sottoposte a verifica di sicurezza, effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008.

4.2 Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali si presenta la richiesta di contributo, dovranno essere coerenti con quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 e con gli obiettivi e le finalità indicate nel presente bando

4.3 La domanda di contributo può riguardare esclusivamente la rimozione delle carenze (per i prefabbricati) e/o gli interventi di miglioramento sismico, ancora da effettuare. Nel caso di interventi di miglioramento sismico l'intervento dovrà garantire un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;

4.4 Le imprese possono presentare domanda a far data dal 18 maggio 2017 non oltre il 30 novembre 2017, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. Esclusivamente per i beneficiari che presentano domanda per il miglioramento sismico dei fabbricati in muratura portante destinati ad attività produttive, di cui all'art. 3, comma 7 bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, è possibile presentare domanda sino al 25 gennaio 2018.

4.5 Alla domanda di contributo deve essere allegata, anche copia della verifica di sicurezza di cui al precedente punto 4.1.

4.6 L'intervento di miglioramento sismico dovrà essere effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008;

5. SPESE AMMISSIBILI

5.1 Sono ammissibili soltanto le spese sostenute e/ o i lavori intrapresi dopo l'inoltro della domanda di contributo;

5.2 Sono ammissibili le spese che rientrano negli artt. 14 -17 del Reg. 702/2014;

5.3 Nel caso di rimozione delle carenze strutturali (solo per strutture prefabbricate di cui all'art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.) sono ammissibili le opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate:

1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi

strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

- 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
- 4) eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti;
- 5) le spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate (punti 1,2,3,4), ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco, necessarie anche ai fini della verifica di sicurezza;
- 6) le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e, ove previsto, collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica nel limite massimo del 10% del totale degli interventi realizzati oggetto di ciascuna domanda.

5.4 Nel caso di interventi di miglioramento sismico sono riconosciute:

- le opere necessarie per il miglioramento sismico secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008; in particolare per le strutture in muratura portante occorre risolvere prioritariamente le vulnerabilità rappresentate da carenze nei collegamenti tra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché da spinte orizzontali generate dalle coperture o da strutture voltate. La spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 6,5 euro/mq di superficie netta produttiva per ogni punto percentuale di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. In ogni caso la spesa massima ammissibile non può superare la somma di € 300/mq analogamente a quanto previsto in altri provvedimenti commissariale per interventi analoghi.

- le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e, ove previsto, collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio nel limite massimo del 10% del totale degli interventi realizzati oggetto di ciascuna domanda.

6. SPESE NON AMMISSIBILI

6.1 Non sono ammissibili a contributo, le spese relative a:

- acquisto di beni usati;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- costi del personale interno: del personale dipendente, dei titolari di impresa individuale, dei legali rappresentanti e dei soci;
- pulizia dei locali, ad eccezione degli interventi relativi a particolari lavorazioni produttive quali ad esempio quelle afferenti il biomedicale;
- spese di trasporto, escluse quelle relative allo smaltimento dei materiali di risulta;
- spese generali;
- spese amministrative e di gestione;
- contributi previsti dalle Casse di Previdenza
- l'IVA se recuperabile.

7. CONTRIBUTO

7.1 L'agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale, al netto dell'IVA se recuperabile:

- fino a euro 149.000,00 per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati alla sola rimozione delle carenze strutturali (solo per strutture prefabbricate di cui all'art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.);
- fino a euro 149.000,00 per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati al solo miglioramento sismico;
- fino a euro 200.000,00, complessivi per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili e anche attraverso più domande, riguardanti entrambi gli interventi di rimozione delle carenze strutturali (solo per strutture prefabbricate di cui all'art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.) e di miglioramento sismico. In tale caso è necessario allegare alla domanda le informazioni,

verificabili sui siti delle Prefetture, richieste dai nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;

- inoltre il contributo sopra indicato dovrà rispettare i seguenti limiti:

- a. fino all' 80% delle spese ammesse per singola impresa beneficiaria (PMI) attive nei settori della produzione primaria che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza.
- b. fino al 40% delle spese ammesse per singola impresa beneficiaria (PMI) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza.
- c. fino all' 80% delle spese ammesse per singola impresa beneficiaria e comunque nel rispetto del regime de minimis del Reg. 1407/2013 per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, rientranti nella categoria delle grandi imprese che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza.
- d. fino all' 80% delle spese ammesse per singola impresa beneficiaria e comunque nel rispetto del regime de minimis del Reg. 1408/2013 per le imprese di produzione agricola primaria rientranti nella categoria delle grandi imprese che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza.

7.2 Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a € 4.000,00.

7.3 Il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'IVA, se recuperabile e bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggi, vitto, alloggio, ecc.).

7.4 In presenza di copertura assicurativa sugli interventi di rimozione delle

carenze strutturali (solo per strutture prefabbricate di cui all'art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.) o di miglioramento sismico, il contributo di cui al presente bando è riconosciuto sulla differenza tra i costi complessivi, sostenuti e ritenuti ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti sugli interventi di rimozione delle carenze strutturali o di miglioramento sismico.

7.5 In presenza di eventuale copertura assicurativa sugli interventi di rimozione delle carenze strutturali (solo per strutture prefabbricate di cui all'art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.) o di miglioramento sismico, il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:

- tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni assicurati;
- ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene e indicazione della percentuale di copertura, totale o parziale, dell'intervento effettuato o da effettuare;
- esistenza di eventuale franchigia.

7.6 Tale documentazione deve essere allegata alla domanda di contributo, unitamente alla copia della polizza assicurativa.

7.7 In caso di beni assicurati, l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica che l'impresa beneficiaria abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

7.8 La concessione del contributo è subordinata al mantenimento da parte del beneficiario del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3.1.

8. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

8.1 L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione. La documentazione di spesa dovrà essere presentata, ai fini dell'erogazione del contributo, entro e non oltre il 31 agosto 2018.

9. CUMULABILITÀ

9.1 I contributi di cui alla presente Ordinanza non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse spese

10. REGIME DI AIUTO

10.1 Il contributo di cui al presente bando viene concesso a seguito di comunicazione di esenzione SA 47048 presentata ai sensi degli articoli 14 e 17 del Reg. (UE) n.702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

11. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

A) COME COMPILARE LA DOMANDA

11.1 La domanda di contributo, comprensiva dell'imposta di bollo, deve essere compilata – a pena di esclusione - tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono disponibili sul sito internet www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. Sarà possibile presentare la domanda a partire dal 18 maggio e fino al 30 novembre 2017, e fino al 25 gennaio 2018 esclusivamente per il miglioramento sismico dei fabbricati in muratura portante destinati ad attività produttive di cui all'art. 3, comma 7 bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse come previsto dal successivo paragrafo 11.4.

11.2 La domanda di contributo deve essere firmata digitalmente, pena l'esclusione, dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente o da soggetti delegati, ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. "Codice dell'amministrazione digitale" dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente.

11.3 Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.

11.4 Il Commissario, con propria Ordinanza debitamente motivata, può sospendere la procedura di presentazione delle domande qualora i contributi richiesti esauriscano la disponibilità di risorse anticipatamente alla data di scadenza prevista.

11.5 Si riserva, altresì, con le medesime modalità, la facoltà di riattivare la procedura in presenza di risorse aggiuntive resesi disponibili o riscontrata la disponibilità di risorse residue, dandone adeguata pubblicità.

B) CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

11.6 La domanda di contributo consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11.7 Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. Quanto dichiarato nella domanda dovrà essere pienamente coerente con quanto attestato nella perizia giurata e nella relazione tecnica allegate.

11.8 Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, fra l'altro, a pena di esclusione:

- a) il codice risultante dalla classificazione Ateco 2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento;
- b) l'indirizzo della sede/unità locale dove si sono realizzati o si realizzeranno gli interventi e il numero degli interventi per i quali si richiede il finanziamento;
- c) il titolo di proprietà/possesso/disponibilità dell'immobile (o degli immobili) oggetto dell'intervento riferito all'impresa che presenta domanda di contributo;
- d) i dati identificativi dell'impresa richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi previsti al punto 3;
- e) il CUAA Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole, che corrisponde al codice fiscale ed è il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99 e il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- f) la dichiarazione dell'impresa di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili c.d. clausola "DEGGENDORF";
- g) la dichiarazione dell'impresa che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159

(Codice antimafia) e che le imprese incaricate per lo svolgimento dei lavori e degli interventi oggetto della domanda di contributo, obbligate ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii, hanno presentato alla Prefettura competente domanda di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori;

- h) dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. n. 74/2012, i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo;
- i) i dati relativi a tutti i fornitori e subfornitori degli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico, in particolare: ragione sociale, indirizzo della sede legale, partita IVA, codice fiscale, settore di attività, codice ATECO; per i fornitori e subfornitori operanti nei settori elencati dall'art. 5 bis del decreto legge 74/2012 e dalla Ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012, devono essere riportati nella domanda – a pena di esclusione dal contributo delle relative spese – i seguenti dati:
- data di iscrizione o di presentazione della richiesta di iscrizione agli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 5 bis del decreto legge 74/2012 (c.d. "white list");
 - prefettura a cui è stata presentata la sopra citata richiesta di iscrizione.

Si riporta l'elenco dei settori per i quali è necessaria la richiesta di iscrizione ai citati elenchi presso le prefetture:

1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
2. trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
5. noli a freddo di macchinari;
6. fornitura di ferro lavorato;

7. autotrasporti per conto di terzi;
8. guardiania dei cantieri;
9. fornitura di moduli prefabbricati e dei relativi arredi;
10. demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;
11. movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti;
12. noleggio con conducente di mezzi speciali;
13. fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
14. fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nei settori farmaceutico ed alimentare;
15. fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate degli eventi sismici, nel settore farmaceutico.

In caso il fornitore o subfornitore non operi nei settori sopra elencati, la domanda di contributo dovrà contenere l'attestazione che gli stessi fornitori o subfornitori non sono tenuti alla iscrizione ai citati elenchi presso le prefetture.

Si precisa che l'attività di commercio di prodotti in ferro lavorato, disgiunta dalla attività di produzione, non rientra tra quelle tenute alla iscrizione ai citati elenchi presso le prefetture.

- j) il termine iniziale e il termine finale degli interventi;
- k) ove prevista ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, gli estremi (Protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all'indirizzo web www.progettosico.it per le aziende affidatarie e per quelle esecutrici dei lavori. In assenza del Protocollo SICO, attestato comprovante l'avvenuto invio della suddetta notifica preliminare, qualora dovuto. In caso l'impresa dichiari la non necessità della notifica preliminare devono essere specificati in domanda i motivi.
- l) le coordinate bancarie - IBAN - ai fini dell'erogazione del contributo concesso.

11.9 Nell'ambito della domanda, a pena di esclusione, l'impresa dovrà attestare che:

1. le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente i lavori previsti dall'intervento ammesso a contributo;
2. i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico, presentati secondo le modalità di erogazione del contributo di cui al punto 8, sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;
3. i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;

e sottoscrivere inoltre l'impegno a:

4. restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;
5. consentire gli opportuni controlli e ispezioni, nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto;
6. fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.

11.10 Le fatture relative agli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico dovranno essere emesse entro il 30 giugno 2018 ed interamente rendicontate entro il 31 agosto 2018. e dovranno riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti iniziati e conclusi entro i termini di ammissibilità, pena il non riconoscimento delle spese effettuate.

C) ALLEGATI ALLA DOMANDA

11.11 La domanda di contributo, compilata tramite l'apposito applicativo web, dovrà essere corredata dei seguenti documenti obbligatori indicati nell'appendice al presente bando:

1. fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);
2. perizia giurata **avente data antecedente a quella di presentazione della domanda**, che dovrà essere necessariamente redatta sulla base dello schema di cui all'ALLEGATO 2, finalizzata ad asseverare il contenuto dell'istanza, la rispondenza delle opere realizzate o da realizzare, la finalità di eliminazione delle caratteristiche

strutturali di cui al comma 8 dell'art. 3 del D.L. 74/2012 (solo per strutture prefabbricate di cui all'art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.) e dell'intervento di miglioramento sismico ed in particolare che il valore delle spese da sostenere e indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi dell'intervento; essa deve essere redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale; la perizia giurata dovrà altresì attestare la superficie dell'immobile o della porzione di immobile oggetto dell'intervento di rimozione delle carenze strutturali (solo per strutture prefabbricate di cui all'art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.) e di miglioramento sismico. In particolare in relazione agli interventi di miglioramento sismico la perizia giurata deve:

- descrivere dettagliatamente l'intervento di rimozione delle carenze strutturali da effettuare (solo per strutture prefabbricate di cui all'art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.), indicando altresì la data presunta di inizio e di fine dei lavori;
- descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico da effettuare, indicando altresì la data presunta di inizio e di fine dei lavori;
- attestare che la costruzione oggetto della domanda di contributo è stata sottoposta, nel caso di strutture prefabbricate, a verifica di sicurezza di cui all'art. 3, commi 7 e ss. del D.L. n. 74/2012, convertito nella L. n. 122/2012 e ss.mm., effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008; nel caso di strutture in muratura portante, attestare che la costruzione oggetto della domanda di contributo è stata sottoposta a verifica di sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008;
- attestare che l'intervento di miglioramento sismico sarà realizzato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008;
- attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile - in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo;

- attestare il livello di sicurezza sismica – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - da raggiungere con l'intervento di miglioramento sismico effettuato, pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
3. copia della verifica di sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, depositata presso il Comune competente o altri Enti preposti;
 4. relazione tecnica-illustrativa degli interventi firmata digitalmente dal legale rappresentante, che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti o da conseguire e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando. La relazione dovrà essere predisposta utilizzando come traccia le indicazioni contenute nell' Allegato 3 del presente bando. La sezione di tale relazione, denominata "Descrizione dell'iniziativa" sarà soggetta a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;
 5. elaborati progettuali degli interventi da realizzare e depositati;

D) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le richieste di erogazione del contributo dovranno essere compilate esclusivamente tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono contenute sul sito internet www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.. Le richieste dovranno essere sottoscritte esclusivamente da parte del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente. Non sono ammissibili le richieste sottoscritte da altri soggetti.

La documentazione di spesa da presentarsi a saldo rigorosamente, entro e non oltre il 31 agosto 2018, dei cui contenuti verrà valutata la conformità con quanto ritenuto ammissibile in fase di concessione del contributo, deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a conferma dei requisiti di ammissibilità.

L'impresa dovrà inoltre trasmettere tramite l'applicativo web i seguenti documenti obbligatori:

- 1) fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale

rappresentante);

- 2) le coordinate bancarie - IBAN - ai fini dell'erogazione dell'eventuale saldo del contributo, da comunicare solo nel caso di variazioni;
- 3) copia del certificato di agibilità sismica definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti;
- 4) relazione tecnica-illustrativa degli interventi firmata digitalmente dal legale rappresentante, che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando. La relazione dovrà essere predisposta utilizzando come traccia le indicazioni contenute nell' Allegato 3 del presente bando;
- 5) elaborati progettuali degli interventi realizzati e depositati;
- 6) attestazione del Direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori svolti;
- 7) relazione asseverata, a firma del Direttore dei lavori controfirmata dall'impresa appaltatrice, relativa ai lavori non ispezionabili e/o verificabili, eseguiti secondo gli atti progettuali, contrattuali e contabili, approvati ed eseguiti a perfetta regola d'arte;
- 8) formulari di smaltimento per la rimozione di materiali pericolosi o particolari demolizioni;
- 9) il rendiconto analitico delle spese per ogni intervento e le relative tabelle di sintesi su cui l'impresa chiede il contributo;
- 10) copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa sostenuta. Si precisa che le fatture dovranno riportare una descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consentano l'immediata riconducibilità delle stesse all'intervento agevolato.

E) CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

Il CUP sarà comunicato al momento della concessione del contributo dal responsabile del procedimento. Il beneficiario sarà tenuto a riportare su tutte le fatture riferite a spese ritenute ammissibili il suddetto CUP. Per le spese non ancora quietanzate il CUP dovrà essere riportato anche nel bonifico bancario/postale o in altri mezzi idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

F) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

- dovranno essere sostenute nell'arco temporale di ammissibilità indicato al precedente paragrafo 4;
- dovranno rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente bando;
- dovranno essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi;
- dovranno essere documentate ed effettivamente pagate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate nel presente bando;
- dovranno essere rendicontate con le modalità indicate nel presente bando;
- dovranno essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo;
- dovranno essere desunte dal prezzo regionale o altri prezzi ufficiali vigenti per i territori ammessi al beneficio, ove possibile.

G) MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

Al fine del riconoscimento della loro ammissibilità, il pagamento delle spese dovrà avvenire tramite bonifico bancario/postale o altro mezzo di pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

H) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA QUIETANZA DELLE SPESE

La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese ammesse, è costituita esclusivamente dal bonifico bancario/postale o altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stata pagata ogni singola fattura (o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura) e dalla copia dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento. L'estratto conto costituisce documentazione obbligatoria. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l'avvenuto ordine di pagamento. La mancanza della sopra citata documentazione costituisce motivo di esclusione della relativa spesa dal contributo.

12. PROCEDURE, MODALITÀ DI ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

12.1 L'istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata sono svolte all'interno dell'Area di Coordinamento "Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca", quale articolazione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 e ss.mm.ii. del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato, rispettando l'ordine di arrivo delle domande.

12.2 Per la valutazione delle caratteristiche tecnico e finanziarie, dei miglioramenti strutturali e di sicurezza raggiunti, della congruità dei valori, della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il Responsabile del procedimento si avvale di un Nucleo di valutazione previsto da successiva Ordinanza del Commissario Delegato.

12.3 La valutazione dell'ammissibilità delle domande e delle caratteristiche tecniche finanziarie dell'intervento, verrà effettuata seguendo l'ordine cronologico di arrivo (validazione della domanda). Qualora la documentazione risultasse parzialmente insufficiente o non chiara il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni o di respingere la domanda.

12.4 Le risposte delle imprese alle richieste di integrazione o chiarimenti devono pervenire al S.I.I. (Soggetto Incaricato dell'istruttoria ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012), tramite l'applicativo web, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento delle richieste da parte delle imprese pena la mancata concessione/erogazione dei contributi totale o parziale, in relazione alla documentazione richiesta.

12.5 Entro 60 giorni dalla data di validazione della domanda, con appositi atti, si provvederà, nei limiti delle risorse stanziare, alla concessione dei contributi per gli interventi ritenuti ammissibili. I termini s'intendono sospesi qualora il Responsabile del procedimento riscontri la necessità di acquisire documentazione integrativa. Prima della concessione, il Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione", comunicherà l'elenco dei beneficiari rientranti dei regimi de minimis al Responsabile Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie - Regione

Emilia-Romagna. Il Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari inserirà nelle specifiche banche dati gli elenchi comunicati e segnalerà il risultato delle verifiche. Solo dopo tali verifiche sarà possibile procedere alla concessione.

12.6 Qualora l'ammontare delle risorse disponibili risulti insufficiente a soddisfare le domande di contributo, ai fini della concessione, fatta salva la succitata priorità, si terrà conto della data e ora di inoltro (validazione) della domanda.

12.7 Con appositi atti, si provvederà:

- all'approvazione, concessione ed erogazione del contributo;
- all'approvazione dell'elenco degli eventuali interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di risorse;
- all'approvazione dell'elenco degli interventi ritenuti non ammissibili. Per ogni intervento ritenuto non ammissibile verrà data specifica motivazione;
- agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

12.8 In caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di accertamento di risorse derivanti da economie, il Commissario si riserva la facoltà, con propria Ordinanza, di provvedere alla riapertura delle procedure e concedere i contributi agli interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, coerentemente con i criteri fissati dal presente bando.

12.9 Il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare gli esiti delle procedure tramite l'applicativo web.

13. CONTROLLI, REVOCHE E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

A) CONTROLLI

13.1 Il Commissario effettuerà controlli a campione per un importo pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi. Il Commissario si riserva, inoltre, la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia nella fase di istruttoria che nei tre anni successivi alla conclusione degli interventi, al fine di verificare ed accertare il rispetto di quanto stabilito dal bando.

13.2 Il Commissario potrà, inoltre, effettuare, sia nella fase di istruttoria che nei tre

anni successivi alla conclusione degli interventi, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'intervento agevolato (esempio: fatture e relative quietanze) o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l'ammissibilità della domanda e per la concessione/erogazione del contributo.

13.3 Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, ad agevolare e a non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte dei soggetti preposti e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

B) REVOCHE

13.4 Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;
- qualora non siano rispettate le fattispecie previste in merito alla titolarità di possesso dell'immobile oggetto dell'intervento;
- qualora i requisiti di ammissibilità posseduti al momento della presentazione delle domande non vengano mantenuti nei tre anni successivi dalla data di concessione del contributo;
- per quanto riguarda gli interventi sugli immobili è obbligo del beneficiario il mantenimento della destinazione dell'immobile ad uso produttivo per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati, mentre per quanto riguarda gli interventi sui beni strumentali il beneficiario deve mantenere l'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione degli interventi e garantirne l'utilizzo per l'esercizio dell'attività caratteristica dell'impresa ;
- qualora la realizzazione dei lavori non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia giurata;
- qualora si ravvisi, anche successivamente, che il beneficiario non abbia completato l'opera nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente bando;
- qualora, a seguito di controlli si ravvisi una spesa ritenuta ammissibile inferiore

all'importo di € 4.000,00;

- qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;
- in caso di dichiarazioni mendaci.

C) RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

13.5 I contributi erogati ma risultati non dovuti saranno revocati e dovranno essere restituiti dall'impresa alla struttura del Commissario, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del codice civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo.

13.6 Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, il Commissario.

14. VARIANTI ALL'INTERVENTO FINANZIATO

14.1 Non sono ammesse variazioni rilevanti e sostanziali all'intervento finanziato.

15. VARIAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO BENEFICIARIO

15.1 I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento, attraverso posta elettronica certificata, eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo o richieste di eventuali detrazioni fiscali riguardanti lo stesso intervento oggetto di domanda.

16. RINUNCE AL CONTRIBUTO

16.1 Il beneficiario del contributo, nel caso si verificano fatti che siano contrari alle indicazioni contenute in codesto regolamento, intervenuti anche nei 3 anni successivi al contributo in oggetto, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

16.2 In caso di rinuncia al contributo, la Regione provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

17. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

17.1 Il Commissario, direttamente o tramite incaricati esterni, svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

17.2 A tale fine i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione, in merito allo stato di attuazione degli interventi e agli effetti da questi prodotti.

17.3 I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dalla Regione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del suddetto intervento.

18. PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.L. N. 33/2013

18.1 Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

19. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

19.1 Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto>.

È possibile inoltre contattare:

• Sportello Ricostruzione Imprese:

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00

Numero verde 800 407 407

• per l'utilizzo dell'applicativo web (Sfinge)

Dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16

Help desk Sfinge: numero verde 800 895 400 – telefono 051 41 51 895

oppure tramite il form “Richiedi assistenza” presente a piè di ogni pagina di SFINGE

20.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

20.1 Il Responsabile della procedura “Istruttoria e concessione” è l’Ing. Mario Bruno Marino dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA

21.1 Il Responsabile della procedura “Liquidazione” è il Dott. Dario De Pascale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA

ALLEGATO 1

ELENCO COMUNI AMMISSIBILI

<p>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Campagnola Emilia 2) Campegine (art. 67-septies D.L. n. 83/2012) 3) Correggio 4) Fabbrico 5) Novellara 6) Reggio Emilia (art. 67-septies D.L. n. 83/2012) 7) Reggiolo 8) Rio Saliceto 9) Rolo
<p>PROVINCIA DI MODENA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 10) Bastiglia (art. 67-septies D.L. n. 83/2012) 11) Bomporto 12) Campogalliano (art. 67-septies D.L. n. 83/2012) 13) Camposanto 14) Carpi 15) Castelfranco Emilia (art. 67-septies D.L. n. 83/2012) 16) Cavezzo 17) Concordia sulla Secchia 18) Finale Emilia 19) Medolla 20) Modena(art. 67-septies D.L. n. 83/2012) 21) Mirandola 22) Nonantola (art. 67-septies D.L. n. 83/2012) 23) Novi di Modena 24) Ravarino 25) San Felice sul Panaro 26) San Possidonio

	<p>27) San Prospero</p> <p>28) Soliera</p>
PROVINCIA DI BOLOGNA	<p>29) Argelato (art. 67-septies D.L. n. 83/2012)</p> <p>30) Crevalcore</p> <p>31) Galliera</p> <p>32) Minerbio (art. 67-septies D.L. n. 83/2012)</p> <p>33) Pieve di Cento</p> <p>34) San Giovanni in Persiceto</p> <p>35) San Pietro in Casale</p>
PROVINCIA DI FERRARA	<p>36) Argenta (art. 67-septies D.L. n. 83/2012)</p> <p>37) Bondeno</p> <p>38) Cento</p> <p>39) Ferrara</p> <p>40) Mirabello</p> <p>41) Poggio Renatico</p> <p>42) Sant'Agostino</p> <p>43) Vigarano Mainarda</p>
PROVINCIA DI PIACENZA	<p>44) Castelvetro Piacentino (art. 67-septies D.L. n. 83/2012)</p>

Le istanze presentate dalle imprese aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale nei Comuni indicati nei commi 1 e 1 bis dell'art. 67-septies del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm. (Argenta, Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino) saranno ammesse a contributo successivamente alla valutazione delle domande presentate dalle imprese aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale nei comuni di cui all'Allegato 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.

Le istanze verranno valutate in ordine cronologico di presentazione.

ALLEGATO 2

Riepilogo dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo che dovrà essere compilata tramite l'apposito applicativo web disponibile sul sito internet

I seguenti documenti devono essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante (con esclusione delle copie delle fatture) e allegati alla domanda in formato PDF:

- 1) fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);
- 2) perizia giurata;
- 3) copia della verifica di sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, depositata presso il Comune competente o altri Enti preposti;
- 4) relazione tecnica-illustrativa degli interventi da effettuare con indicazione delle imprese esecutrici, fornitrici, prestatrici di servizi (firmata digitalmente dal legale rappresentante);
- 5) elaborati progettuali degli interventi da realizzare e depositati;
- 6) la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. n. 74/2012; i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo;
- 7) nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi euro 150.000, è necessario allegare alla domanda le informazioni richieste per i nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni verificabili e consultabili sui siti delle Prefetture.

- 8) in caso l'impresa detenga l'immobile in affitto, comodato gratuito o locazione finanziaria, copia del relativo contratto.

Sono inammissibili le domande di contributo prive dei suddetti documenti allegati.

Riepilogo dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di erogazione che dovrà essere compilata tramite l'apposito applicativo web disponibile sul sito internet

I seguenti documenti devono essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante (con esclusione delle copie delle fatture) e allegati alla domanda in formato PDF:

- 1) fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);
- 2) le coordinate bancarie - IBAN - ai fini dell'erogazione dell'eventuale saldo del contributo, da comunicare solo nel caso di variazioni;
- 3) copia del certificato di agibilità sismica definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti;
- 4) relazione tecnica-illustrativa degli interventi firmata digitalmente dal legale rappresentante, che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando. La relazione dovrà essere predisposta utilizzando come traccia le indicazioni contenute nell' Allegato 3 del presente bando;
- 5) elaborati progettuali degli interventi realizzati e depositati;
- 6) attestazione del Direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori svolti;
- 7) relazione asseverata, a firma del Direttore dei lavori controfirmata dall'impresa appaltatrice, relativa ai lavori non ispezionabili e/o verificabili, eseguiti secondo gli atti progettuali, contrattuali e contabili, approvati ed eseguiti a perfetta regola d'arte;
- 8) formulari di smaltimento per la rimozione di materiali pericolosi o particolari demolizioni;

- 9) il rendiconto analitico delle spese per ogni intervento e le relative tabelle di sintesi su cui l'impresa chiede il contributo;
- 10) copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa sostenuta. Si precisa che le fatture dovranno riportare una descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consentano l'immediata riconducibilità delle stesse all'intervento agevolato.

ALLEGATO 3

SCHEMA DI PERIZIA GIURATA (singola e/o riferita ai diversi interventi oggetto di finanziamento)

La perizia giurata è redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

Essa deve contenere:

- 1) Ubicazione dettagliata dell'immobile o immobili oggetto dell'intervento;
- 2) Oggetto della Perizia Giurata;
- 3) Indicazione della esatta superficie dell'immobile o porzione di immobile interessata dall'intervento di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico;
- 4) Descrizione delle caratteristiche dell'edificio e delle carenze strutturali rilevate con riferimento al comma 8 dell'art. 3 del D.L.74/2012 convertito in Legge con modificazioni nella Legge 122/2012 (solo per strutture prefabbricate di cui all'art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.). Per le strutture in muratura, descrizione delle caratteristiche dell'edificio e delle vulnerabilità rilevate con riferimento al capitolo 8 delle NTC 2008;
- 5) Descrizione delle scelte progettuali e relativa documentazione inerenti gli interventi da attuare (solo per strutture prefabbricate di cui all'art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.) per la eliminazione delle criticità strutturali di cui al precedente punto 4, con particolare dettaglio e riferimento al numero e alla tipologia dei collegamenti e ancoraggi da effettuare (Paragrafo 4.1.1.A della presente Ordinanza) e al costo della mano d'opera presunta da impiegare nelle opere di rimozione delle carenze strutturali;
- 6) In relazione all'eventuale intervento di miglioramento sismico la perizia deve:

7) descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico da effettuare, indicando altresì la data presunta di inizio e di fine dei lavori, nel rispetto dei termini di inizio e fine lavori previsti nel presente allegato

a) attestare che la costruzione oggetto della domanda di contributo è stata sottoposta a verifica di sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008.

b) attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile - in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo.

Costo complessivo - al netto dell'IVA - degli interventi di rimozione delle carenze strutturali (solo per strutture prefabbricate di cui all'art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.) e costo complessivo - al netto dell'IVA - degli interventi di miglioramento sismico, in coerenza con quanto esposto in domanda e attestazione della piena congruità delle spese sostenute o previste rispetto alle finalità del bando.

Conclusioni;

Formula di Giuramento;

Dati e firma del Tecnico.

Allegato 4

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (coerente con la perizia giurata del professionista)

La relazione deve contenere per ogni intervento previsto nella domanda di finanziamento:

1. Elementi distintivi dell'impresa richiedente

Indicare l'attività dell'impresa richiedente e l'attività svolta nelle sedi oggetto della domanda di contributo (coerentemente con l'attività riferita al codice primario Istat Ateco 2007 della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento, rilevato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA).

Indicare altresì il numero dei dipendenti - così come risultante dal Libro Unico del Lavoro - e l'importo del fatturato, del totale dell'attivo e del patrimonio netto riferiti all'ultimo bilancio approvato dall'impresa o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. Descrizione dell'iniziativa che sarà soggetta a pubblicazione prevista dal D.L. 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

3. Descrivere gli interventi, le finalità, i risultati e gli obiettivi che si intendono conseguire, indicando la situazione aziendale anteriore agli stessi e descrivendo in modo esaustivo gli sviluppi migliorativi che sono stati raggiunti, riportando l'importo complessivo degli interventi.

4. Descrizione analitica delle spese

Si chiede una breve descrizione dei costi per le categorie di spesa (Paragrafi 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5) previste dal bando con importi che dovranno essere coerenti con quelli riportati analiticamente (per singola fattura) nella domanda da compilare on line e per i diversi interventi finanziati.

5. Sintesi delle spese su cui l'impresa chiede il contributo

SINTESI DELLE SPESE SU CUI L'IMPRESA CHIEDE IL CONTRIBUTO

Categoria di spesa	Voce di spesa	Totale costi da sostenere su cui l'impresa chiede il contributo (IVA esclusa) N.B solo per le domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazione degli interventi di miglioramento sismico - con riferimento alle sole spese di cui alle lettere C) e D)
A*)	Opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate: 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali; 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso; 4) eventuali carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti	
B*)	Spese accessorie e strumentali funzionali all'eliminazione delle carenze richiamate nella categoria di spesa tipo A), ritenute indispensabili dal tecnico, per la completezza degli interventi comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco	
C)	Spese per il miglioramento sismico non ricomprese nella lettera A) e coerenti con i	

	costi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i (65 euro al mq ogni 10 punti di miglioramento sismico, calcolato come differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismico raggiunto pari ad almeno il 60% di quello previsto per le nuove costruzioni)	
D)	Spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifiche e collaudo (ove previsto), nonché la spesa relativa all'ottenimento del certificato di agibilità sismica, nel limite massimo del 10% del totale delle categorie di spesa A) + B+C)	
	TOTALE	

(*) esclusivamente per strutture prefabbricate di cui all'art. 3 commi 8 e seguenti del D.L. 74/2012 e s.m.i.

Eventuali informazioni aggiuntive

.....
.....

Allegato 5

DICHIARAZIONI DE MINIMIS AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013

(esclusivamente per imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE")

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

(DA COMPILARE DA PARTE DELL'IMPRESA SINGOLA E DA PARTE DI CIASCUNA IMPRESA BENEFICIARIA DEL PROGETTO ADERENTE AL CONSORZIO O ALL'ATI RICHIEDENTE CONTRIBUTO)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il

CF _____ in qualità di

dell'impresa

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci

DICHIARA

che, relativamente alla situazione societaria in cui si trova alla data di presentazione della domanda

l'impresa è autonoma

l'impresa presenta legami di associazione e/o l'impresa presenta legami di collegamento

Socio	Codice Fiscale	Quota detenuta %
(cognome e nome / ragione sociale / denominazione ente)		

Compagine sociale

Imprese collegate (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed

Denominazione, CF e P.IVA	Occupati (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio

approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda)

Imprese associate (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda)

Denominazione, CF e P.IVA	Occupati (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio

Il sottoscritto, inoltre, **preso atto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis” pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352**

DICHIARA INOLTRE:

- di aver visionato in data/...../..... la propria situazione dei regimi de minimis sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico al Link: <https://bdaregistro.incentivialeimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it IT/trasparenza>
- che l'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dal art. 3 comma 8 del Regolamento UE 1407/2013, non ha beneficiato, nell'attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi finanziari precedenti , di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto nel corso del periodo sopra indicato:

che l'impresa richiedente:

non ha beneficiato aiuti pubblici in de minimis in base ai Reg. n. 1407/2013, Reg. N.1408/2013, Reg .n. 717/2013

oppure

ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis:

Ente Erogante	Regolamento e Normativa di riferimento	Data concessione	Importo

che l'impresa richiedente

non è stata interessata a far data dal 1° gennaio 2014 da operazioni di fusione o acquisizione ne ha acquisito la proprietà di aziende o rami d'azienda (ai sensi del art.3(8) del Regolamento UE 1407/2013);

non risulta intestataria di aiuti in de minimis, concessi nell'attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi finanziari precedenti, in conseguenza di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o dell'acquisizione di aziende o di rami d'azienda intervenuti in detto arco temporale;

risulta intestataria dei seguenti de minimis, concessi nell'attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi finanziari precedenti, in ragione di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o di ramo d'azienda proprietà di rami d'azienda

Denominazione, CF e P.IVA dell'impresa ante fusione o/o acquisizione	Ente Erogante	Regolamento e di Normativa riferimento	Data concessione	Importo

Luogo e data

Timbro e firma legale rappresentante

Allegato 6

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE della DICHIARAZIONI PARAMETRI DIMENSIONALI E DE MINIMIS

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata, in forma singola o per il tramite di un Consorzio o di un ATI) a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti conformemente agli allegati x e y

Il contributo di cui al presente bando potrà essere concesso solo se, sommato ai contributi in de minimis ai sensi dei Regolamenti 1998/2006 e 1407/2013 già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata - o aggiornata - con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se nella concessione fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero aiuto** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario - Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Il Regolamento Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 «de minimis» stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto **degli aiuti “de minimis” (ai sensi in particolare dei Regolamenti 1998/2006 e 1407/2013) ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico o per il tramite di un impresa la

cui sede legale non sia sul territorio italiano, che sono prese in considerazione singolarmente.

Ciò premesso, il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato Y). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento.

Nel caso di **aiuti “de minimis” concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto e da successiva comunicazione dell'amministrazione/soggetto concedente.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende **l'anno fiscale** dell'impresa.

Il caso specifico delle fusioni o acquisizioni:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa a partire dal 1° gennaio 2012 in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere **suddiviso proporzionalmente** al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Data la difficoltà di inquadramento della fattispecie “**trasferimento di un ramo d'azienda**” nelle varie configurazioni che esso può assumere, questo è configurabile sia alla stregua di un'operazione di acquisizione, ove pertanto l'ammontare *de minimis* si trasferisce all'acquirente, sia in difformità ad esso, caso nel quale il contributo de minimis rimane in capo a cedente. L'imputazione del “de minimis” in tale fattispecie verrà pertanto valutata dall'amministrazione concedente alla luce delle informazioni fornite dal soggetto richiedente il contributo e/o di successive verifiche dell'amministrazione regionale. Il principio a cui il richiedente deve ispirarsi per valutare se imputare al proprio “de minimis” l'acquisizione di un ramo d'azienda è il seguente: E' configurabile la cessione d'azienda anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituendi l'azienda o il ramo d'azienda, qualora gli stessi conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato “ex ante” all'esercizio dell'attività.

Il caso di “affitto di ramo d'azienda” non comporta nessun cambiamento circa l'imputazione del “de minimis” che rimane pertanto assegnato al soggetto nei favori del quale è stato originariamente concesso.

Allegato 7

L'Allegato 1 del Trattato è l'elenco dei prodotti agricoli previsto all'articolo 32 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffé, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"

15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1. 1961, pag. 71/61).